



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE DIDATTICA 117° CIRCOLO "M. TROISI"
Via Aretusa, 5 – 00155 ROMA
Tel. e fax 06/2292314

Prot. N.5871b/19

del 21/10/10

Circolare N. 44

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Agli alunni
Ai genitori
All' Albo

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

Vista la legge 626/94: Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione all'albo della scuola,
- consegna di una copia del regolamento a tutto il personale,
- consegna ai rappresentanti dei genitori
- informazione ai genitori attraverso le insegnanti che si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e

gli spostamenti nell'edificio; e **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza..

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10); DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell' 11/07/80.

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.°149 del 28 giugno 1994.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 articoli n.° 535/540.

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art. 2.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

- 1) La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.
- 2) Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.
- 3) Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “**culpa in vigilando**”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

- 1) Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

- 2) Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- 3) L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- 4) Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- 5) Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- 6) L'insegnante di sostegno deve segnalare in segreteria, o al coordinatore di plesso, l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti.

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

a) sostituzioni di tipo ordinario;

b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi per gli alunni a causa di mancata vigilanza.

Alla sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- incarico a docente in compresenza in altra classe;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvisate e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente impegnato in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente specializzato di sostegno;
- incarico conferito ad altri docenti non impegnati in attività didattiche secondo l'orario giornaliero delle lezioni;
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti in data 09/09/2010.

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 - Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;

b) provvederà ad avvisare i famigliari;

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;

- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare:

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

ART. 4 BIS – Somministrazione Farmaci

Secondo la normativa vigente la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni, a fronte della presentazione di certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia, indicazioni che un eventuale sovradosaggio non comporta conseguenze rilevanti).

A seguito della richiesta il D.S.:

- Individua nella struttura scolastica un luogo fisico idoneo alla conservazione;
- Concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali durante l'orario scolastico ai genitori, o loro delegati, per la somministrazione del farmaco.

Ove non già autorizzata ai genitori, la somministrazione dei farmaci può essere garantita, previo accertamento della relativa disponibilità, dagli operatori scolastici. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.I. n. 626/94.

Resta prescritto il ricorso al Servizio Sanitario di Pronto Soccorso (118) qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

In caso di sospetta pediculosi, le insegnanti informano le famiglie per iscritto che dovranno provvedere alla profilassi consultando il proprio pediatra.

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

E' il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non

prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

*Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, **non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso.** Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla*

presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante.

L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni. Durante l'intervallo, qualora le condizioni climatiche lo consentano, e il docente lo ritiene opportuno, gli alunni possono uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e almeno una finestra aperta, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Al termine dell'orario di entrata i cancelli esterni di ingresso devono rimanere chiusi per tutta la durata delle lezioni.

Alla sorveglianza deve provvedere a far defluire entro breve tempo dall'orario d'entrata e in particolare dall'orario di uscita tutte le persone che stazionino all'interno dei cancelli e nel giardino.

Per motivi di sicurezza si ricorda ai genitori che durante l'attesa dell'uscita della Scuola Primaria non è assolutamente consentito lasciare incustoditi i bambini più piccoli. Gli spazi e le attrezzature ludiche sono riservati solo al "tempo scuola".

Una volta affidati ai propri genitori o familiari, i bambini non devono rientrare nei locali della scuola (atrio, bagni, scale, aule).

Art. 6 – Divieti

AI GENITORI E A TUTTO IL PERSONALE E' VIETATO FUMARE NEI LOCALI SCOLASTICI.

Non è consentito l'accesso ai fotografi per fare foto di classe /sezione.

E' inoltre fatto divieto:

- distribuire materiale di propaganda agli alunni e ai genitori all'interno della scuola senza autorizzazione del D.S.;
- L'accesso di veicoli, fatta eccezione per i fornitori e i genitori dei bambini diversamente abili ,
- Di introdurre animali nel giardino di qualsiasi taglia.
- Ai rappresentanti librari di proporre testi durante lo svolgimento delle lezioni, ciò sarà consentito al di fuori del suddetto orario.
- **Non è consentito, per motivi di sicurezza, lasciare liberi di giocare i bambini nel giardino e negli spazi scolastici adiacenti, dopo l'orario di uscita. ogni genitore, o chi ne fa le veci , è l'unico responsabile dell'incolumità del minore.**

Art. 7 - Assenze alunni

Il docente controllerà le assenze degli allievi, eventualmente segnalando alla Presidenza , per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Quando l'assenza si protrae per più di 5 giorni consecutivi (compresi il sabato, la domenica e i periodi di sospensione delle lezioni) dovrà essere giustificata con certificato medico anche nel caso che l'assenza preceda un periodo di vacanze.

In catodi assenza per malattia infettiva la riammissione a scuola avviene dietro presentazione di certificato medico vidimato dalla ASL.

Art. 8- Comportamenti alunni

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto.

Art. 9 - Rapporti docenti/alunni

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare la presidenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

Gli insegnanti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al momento della valutazione, con i criteri concordati e comunicati alle famiglie.

Art. 10 - Uscita alunni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Il personale

ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. In questo caso sono tenuti a compilare l'apposito modulo presso gli Uffici di segreteria allegando fotocopia del documento delle persone delegate.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, l'alunno non può essere affidato ad altro minore o tornare a casa da solo.

Nel caso esista una sentenza del Tribunale di affidamento del minore, questa deve essere consegnata dal genitore o affidatario agli Uffici amministrativi che provvederanno ad informare i docenti.

Al fine di garantire comunicazioni urgenti o per situazioni di emergenza i genitori devono lasciare oltre il proprio, altri recapiti utili, sia attraverso il modulo di iscrizione, sia ai docenti di classe o sezione.

b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione dei Carabinieri (sopr. Per sc.infanzia e attività pomeridiane), lasciando il bambino in custodia al collaboratore scolastico.

c) Le norme dei precedenti punti "a" e "b" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

Art. 11 - Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia alla collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di **effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile**.

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 12 - Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Art. 13 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 14 - Spostamento alunni

- 1) Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- 2) La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico; gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva;
- 3) Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza
- 4) Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio

Art. 15 - Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardi continui, il referente/docente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Art. 16 - Mensa

Il servizio mensa, si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta. I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici statali non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Art.17 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito (C.M.n.291/92).

La scuola considera i viaggi d'istruzione e le visite guidate parte integrante e qualificante dell'offerta formativa.

Le visite e i viaggi d'istruzione dovranno rientrare nella programmazione generale di inizio anno adottata dagli Organi Collegiali, rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi indicati dal Collegio Docenti. Il consenso scritto, per la partecipazione alle uscite didattiche, deve essere acquisito, di volta in volta, dai genitori degli alunni o di chi esercita la patria potestà. Gli alunni sprovvisti di autorizzazione verranno accolti in altre classi /sezioni.

Gli accompagnatori saranno i docenti delle sezioni /classi del Circolo, in rapporto 1:15, affinché sia garantita la sicurezza e il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.

Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prevista la presenza di un'insegnante di sostegno e dell'unità AEC eventualmente assegnata al bambino.

In sezioni e classi in cui vi sia la presenza di bambini con problemi particolarmente gravi può essere prevista la partecipazione del genitore dell'alunno a discrezione dell'insegnante.

Le visite guidate hanno la durata massima di un giorno: qualora si concludano prima del normale orario delle lezioni le classi /sezioni osserveranno il consueto orario d'uscita.

Qualora venisse superato, per cause di forza maggiore, l'orario scolastico, le insegnanti sono tenute ad avvertire tempestivamente la scuola e/o il genitore rappresentante di classe del ritardo e della presunta ora di rientro.

Art. 18 - Valutazione del comportamento degli studenti

In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastiche fuori dalla propria sede. La partecipazione ai progetti extra-curricolari dovrà avere una ricaduta sulla valutazione finale. La valutazione del comportamento è espressa in decimi (secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali) e se inferiore a sei determina la non ammissione all'anno successivo (Salvo documentata relazione e decisione del Consiglio di classe).

Art. 19 - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi e anche con giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell'alunno.

Art 20 - Registri.

Ogni insegnante deve tenere aggiornato il registro di classe e il registro personale.

I registri non possono essere portati fuori dalla scuola.

Non è consentito affidare agli alunni registri e materiale didattico. In caso di necessità i docenti potranno affidarsi al personale ausiliario.

ART. 21 - Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2006/09) (Personale A.T.A.)

Area A - “ E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico;” I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) e a verificare se, in caso di brutto tempo, ci sono alunni soli davanti all'edificio scolastico. In questo caso avranno cura di far entrare tali alunni, raccomandando il rispetto dell'orario scolastico per i giorni seguenti. Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico – entrata nell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno degli insegnanti nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'ufficio di presidenza. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

Art. 22 - Assemblee sindacali/sciopero

La scuola è considerato un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto.

In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all'ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione. L'adesione all'assemblea, data nei termini previsti dal DS è irrevocabile. Il DS sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il DS può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. **Lo stesso non vale** per l'adesione allo sciopero. In caso di sciopero si devono garantire le seguenti prestazioni:

a. Lo svolgimento degli scrutini finali;

b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni

c. La vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione

d. La vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l'interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi.

In caso di sciopero del personale, la scuola informerà con congruo anticipo i genitori, tramite avviso scritto in vetrata e per la scuola primaria tramite avviso sul diario, dell'indizione dello sciopero>:

Il Dirigente Scolastico sulla base della comunicazione “volontaria” di adesione da parte del personale valuterà se sospendere integralmente o parzialmente il servizio: in quest'ultimo caso ogni genitore dovrà accertarsi prima di affidare il proprio figlio alla scuola, che le insegnanti della sezione/ classe siano presenti.

In riferimento alla legge 146/90 si sottolinea che i servizi minimi essenziali non riguardano la quotidianità dell'attività didattica che può essere interrotta o completamente sospesa.

Per le assemblee sindacali la variazione dell'orario di lezione deve essere comunicata per iscritto alle famiglie con 5 giorni di preavviso.

Art. 23 - Ricevimento dei genitori.

Gli insegnanti della Scuola Primaria non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta.

I Genitori che sono presenti a Scuola per colloqui, assemblee ecc. non devono portare con sé bambini.

Art. 24 - Uso dei laboratori e delle aule speciali

E' consentito l'utilizzo a fini didattici di attrezzature, suppellettili e laboratori in dotazione della scuola a tutti gli insegnanti, ai quali competono le modalità organizzative.

Gli insegnanti devono programmare anticipatamente l'uso dei laboratori e l'accesso all'aula computer.

I laboratori e le aule speciali possono essere usati dopo aver firmato il registro dei laboratori.

I docenti che desiderano far uso dei laboratori devono fare richiesta alla presidenza, perché si possa redigere un calendario d'accesso ed evitare sovrapposizioni. I laboratori e le aule speciali, dopo l'uso, devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all'alunno.

L'insegnante avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle apparecchiature e nei laboratori.

Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso di laboratori e aule speciali.

Art. 25 - Accesso ai locali scolastici.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del DS.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Art. 26 - Sicurezza

E' vietato l'uso dei cellulari in classe. È assolutamente vietato l'uso dei cellulari agli alunni all'interno dei locali scolastici, durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali.

In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.

(Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei **cellulari**, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007) emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un'aggravante. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali, essa, all'atto del sequestro del telefono cellulare, dietro sua richiesta va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all'arrivo del genitore solo l'apparecchio telefonico). È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.

Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

- Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.
- Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al DS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.
- Eventuali aree transitabili nella disponibilità della scuola non possono essere riservate a parcheggio per i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Daniela Gaspodini)
F.to Daniela Gaspodini